

Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio
Settore Politiche fiscali e Contenzioso amministrativo

settore.tributi@regione.piemonte.it

Prot. n. (*) /A1103A

Torino, (*)

CLASSIFICAZIONE 4.70.10 TAURAT

(*) segnatura di protocollo riportata nei metadati di DoquiActa

**AGLI INTERMEDIARI AUTORIZZATI
AGLI URP REGIONALI
LORO SEDI**

OGGETTO: Modificazioni al regolamento in materia di rateizzazione dei tributi regionali.

Nel corrente mese, caratterizzato dall'avvio della campagna di accertamento delle tasse automobilistiche dovute nell'anno 2019, sono pervenute a questo settore più richieste di chiarimento in merito alle modificazioni introdotte dalla deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2020, n. 74-2629, al regolamento di cui alla deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2016, n. 2-4330, relativa all'oggetto (attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20).

Si ritiene pertanto di far cosa gradita nel provvedere, attraverso la presente circolare, ad illustrare le principali novità; novità che trovano riscontro anche nelle funzionalità della specifica applicazione posta a disposizione sul sistema telematico per l'inoltro delle richieste.

1. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. - La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, nelle forme stabilite (e quindi, com'è oramai noto da tempo, **esclusivamente in via telematica**), *entro i termini di scadenza del pagamento assegnati nell'atto di liquidazione o accertamento* (sessanta giorni); in deroga a tali disposizioni il dirigente del settore competente può disporre l'accoglimento delle domande presentate fuori termine compatibilmente con i criteri di programmazione delle procedure di accertamento e purché la domanda sia stata presentata prima che abbia avuto inizio il procedimento di riscossione coattiva. Per la verità tale disposizione non rappresenta una novità, in quanto era già presente nella precedente versione del regolamento; tuttavia, negli anni passati, la stessa disposizione è stata per lo più disattesa (anche per responsabilità dello scrivente settore che, nell'intento di agevolare quanto più possibile i contribuenti in difficoltà, ha di fatto tollerato comportamenti che, come si è visto al successivo riscontro, sono sfociati a volte in veri e propri abusi): a partire dal corrente anno s'intende applicare la qui ricordata regola senza alcun accanimento, ma con un maggior rigore **che riporti l'accoglimento** delle domande presentate fuori termine **alla natura di eccezione** stabilita dal regolamento e non, come spesso è avvenuto in passato, a consolidata abitudine finalizzata ad aggirare la regola dell'importo minimo.

2. IMPORTO MINIMO RATEIZZABILE. - L'importo minimo rateizzabile passa a 250 euro, e *deve essere raggiunto con riferimento a ogni singolo atto o gruppo di atti relativi alla stessa annualità e allo stesso tributo*. In altre parole non è più possibile per alcuno "collezionare" anno dopo anno, così come avveniva in passato, accertamenti di importo inferiore alla soglia minima per raggiungere, aggirando l'ostacolo, l'importo rateizzabile, e da ciò discende anche l'impedimento posto dall'applicativo all'esposizione di più annualità nella stessa domanda. Naturalmente è sempre consentito presentare domanda per due o più annualità, ma in tal caso andranno presentate tante domande quante sono le annualità che si chiede di rateizzare: sarà poi lo scrivente settore a stabilire quali di queste possano essere accolte o debbano viceversa essere respinte perché presentate oltre il termine previsto e non suscettibili di deroga. Potranno viceversa essere compresi nella stessa

domanda due o più accertamenti riferiti alla stessa annualità, si suppone per veicoli differenti, anche se notificati in momenti diversi.

3. NUMERO E IMPORTO DELLE RATE. - Il regolamento prevede, così come già era in passato, però rideterminandone i limiti minimo e massimo, cinque scaglioni, a ciascuno dei quali corrisponde il numero di rate in cui è possibile suddividere il debito. Solo in casi di particolare disagio economico e sociale, accertato, a cura dello scrivente settore regionale, sulla base di idonea autocertificazione presentata dall'interessato contestualmente alla richiesta, e da valutare di volta in volta, il dirigente può, in deroga ai limiti predetti, disporre il pagamento in più rate rispetto a quelle previste, fermo restando il **limite massimo di trenta rate**, che non è derogabile perché stabilito perentoriamente dalla legge; ulteriore limite, precedentemente non presente, è che l'ammontare di ogni rata mensile non può essere in nessun caso inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo determinato dalla legge (pari, nel momento in cui si scrive, a € 30,00).

4. SPESE DI ISTRUTTORIA. - Diversamente dal passato, il regolamento modificato ha introdotto le spese di istruttoria, che sono poste in liquidazione nell'importo stabilito annualmente con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro il mese di novembre per l'anno successivo e fermo restando che, se la deliberazione non viene adottata nel termine previsto, s'intende prorogato l'importo in vigore per l'anno precedente. Per il corrente anno, l'ammontare delle spese di istruttoria è stato fissato dalla stessa deliberazione in argomento, 74-2629/2020, in € 15,00.

5. ALTRE REGOLE CONFERMATE. - Oltre a quelle già sin qui ricordate, altre regole già adottate in passato restano confermate; la più significativa resta forse quelle per cui non può presentare richiesta di rateizzazione, e in ogni caso la richiesta eventualmente presentata non può essere accolta, chi risulta inadempiente nel pagamento di importi compresi in piani di rateizzazione precedentemente accordati.

Lo scrivente settore resta naturalmente a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(dr. Fabrizio Zanella)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

/AB/ab